

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1748

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SPECCHIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1995

Norme per il trasferimento ai comuni sedi
di strutture portuali di beni del demanio marittimo

ONOREVOLI SENATORI. - Negli ultimi anni il trasporto marittimo ha conosciuto forti modificazioni che hanno portato ad una totale riorganizzazione delle strutture portuali in considerazione della necessità di adeguare le modalità di classificazione e di gestione dei porti alle mutate esigenze del trasporto marittimo nazionale ed internazionale.

A seguito di tutto ciò si è avuta una progressiva «dispersione» dei sistemi portuali e molti beni del demanio marittimo non sono, ormai, più utilizzati per funzioni marittime o portuali. Il presente disegno di legge vuole affrontare la questione dell'attribuzione delle aree che, pur appartenendo formalmente al demanio marittimo, di fatto non hanno più alcuna attinenza con l'attività marittimo-portuale vera e propria.

Peraltro non va dimenticato che in molti litorali adiacenti ai porti, e a volte all'interno dei porti stessi, si sono avuti nel

tempo interventi e destinazioni di varia natura e con diverse finalità: commerciali, produttive, turistiche, eccetera, insomma sono state realizzate delle opere che hanno una vocazione sicuramente civile e quindi di natura tale da poter essere affidate all'organismo rappresentativo dello Stato più vicino ai cittadini e cioè il comune.

Questi beni vanno recuperati ad una funzione di utilità pubblica superando l'attuale, anacronistica destinazione d'uso.

Se è vero che la tutela degli interessi pubblici generali alla navigazione e al traffico marittimo è riservata direttamente allo Stato è altrettanto vero che può essere affidata ai comuni la titolarità e la gestione di quegli spazi interni ai porti ma ormai privi di funzioni portuali che sono oggetto del presente disegno di legge, e che hanno nel tempo assunto funzioni esclusivamente civili ed urbane.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Verifica dell'utilizzazione
dei beni demaniali marittimi)*

1. I sindaci dei comuni sedi di porto e i presidenti delle competenti autorità portuali o, in loro sostituzione, i commissari entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge trasmettono al Ministro delle finanze l'elenco dei beni demaniali non effettivamente ed attualmente utilizzati per funzioni marittime o portuali alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Trasferimento dei beni)

1. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro della difesa entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'elenco di cui all'articolo 1, con proprio decreto dispone il trasferimento a titolo gratuito ai comuni nel cui territorio sono ubicati i beni ivi indicati e motiva le eventuali esclusioni di beni indicati negli elenchi.

2. Secondo il tipo di utilizzazione loro attribuita dal comune, i beni trasferiti ai sensi del presente articolo entrano a far parte del demanio comunale o sono assegnati al patrimonio comunale disponibile o indisponibile.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche qualora la gestione delle attività esercitate nei territori del demanio marittimo oggetto della presente legge sia stata affidata ad organismi ai quali partecipino congiuntamente soggetti pubblici e privati.

Art. 3.

(Rapporti giuridici preesistenti)

1. I comuni competenti per territorio subentrano nei rapporti giuridici ed economici in atto.

2. Il comune per motivi di pubblico interesse ha facoltà di revocare le concessioni prima della scadenza, corrispondendo al concessionario un indennizzo pari al costo delle opere o delle migliorie realizzate.

Art. 4.

(Giurisdizione sulle controversie)

1. Le controversie derivanti dall'applicazione della presente legge sono devolute alla giurisdizione esclusiva dei tribunali amministrativi regionali ed in seconda istanza al Consiglio di Stato.

Art. 5.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'eliminazione degli oneri destinati alla manutenzione ed all'ammortamento dei beni del demanio marittimo dello Stato trasferiti ai sensi della presente legge.

Art. 6.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.